
	REGOLAMENTO DI PADANIA ACQUE S.P.A.	RE02.POIAP01	Pag. 1 a 3
	IN MATERIA DI RIMBORSO DEI COSTI DI RIPRODUZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE E DIRITTI DI RICERCA A SEGUITO DI ACCESSO DOCUMENTALE E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	Revisione 00	Data 01/07/2021

REGOLAMENTO
IN MATERIA DI RIMBORSO DEI COSTI DI RIPRODUZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE E DIRITTI
DI RICERCA A SEGUITO DI ACCESSO DOCUMENTALE E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO DI
PADANIA ACQUE S.P.A.

(Adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione di Padania Acque S.p.A. il 1° luglio 2021 Padania Acque S.p.A.)

Revisione	Descrizione modifica		Data
00	Prima emissione		01/07/2021
	Redatto	Verificato	Approvato
	Andrea Rizzi R_IA	Maria Costarella R_ULE Stefano Ottolini _DG	CDA

	REGOLAMENTO DI PADANIA ACQUE S.P.A.	RE02.POIAP01	Pag. 2 a 3
	PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (LEGGE 241/1990 e s.m.i.) E DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO (D. LGS. 33/2013 e s.m.i.)	Revisione 00	Data 01/07/2021

Padania Acque S.p.A.,

- considerata la legge 241/1990 e s.m.i., recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 25, comma 1, il quale prevede che “il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura”;*
- considerato che il regolamento di Padania Acque S.p.A., approvato dal Consiglio di Amministrazione il 1° luglio 2021, concernente *“l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi (legge 241/1990 e s.m.i.) e del diritto di accesso civico semplice e generalizzato (d.lgs.33/2013 e s.m.i.)”*, in aderenza alla normativa vigente, prevede che *“l’esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è soggetto al pagamento di una somma a titolo di rimborso spese per il costo di riproduzione”;*
- ritenuto di dover regolamentare i costi ed i diritti di ricerca per l’extrazione di copie di atti e documenti, richiesti a seguito di esercizio dei diritti di cui alla legge 241/1990 e s.m.i. ed al d.lgs.33/2013 e s.m.i.,

adotta il presente regolamento

Articolo 1


L'estrazione di copie in formato cartaceo di atti e documenti è soggetta a rimborso nella misura di €0,25 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A4 e nella misura di €0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3.

Per gli importi inferiori a €2,00 non è dovuto alcun rimborso. Al di sopra di tale importo, deve essere effettuata la riscossione dell'intera cifra. Ai fini dell'esenzione del rimborso, non è consentito frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto.

Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente. La spedizione è di norma effettuata con raccomandata postale A.R. o altro mezzo idoneo, secondo le tariffe applicate dalle Poste italiane o altra società di spedizioni e consegna. Il richiedente provvederà al pagamento contrassegno dell'importo complessivo (spese di spedizione più i costi di rimborso fotocopie).

Per la spedizione tramite posta elettronica certificata di documenti già archiviati in formato non modificabile, è dovuto il solo diritto di ricerca. Qualora sia necessaria la scansione di documenti cartacei, i costi sono determinati in base al primo capoverso. Le medesime disposizioni si applicano nel caso in cui il rilascio di copia della documentazione avvenga mediante consegna di dispositivo informativo (es. chiavetta USB) il cui costo (documentato) viene sommato all'importo dovuto per le copie.

Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell'imposta di bollo provvede direttamente il richiedente, fornendo all'ufficio competente al rilascio la marca da bollo. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge.

	REGOLAMENTO DI PADANIA ACQUE S.P.A.	RE02.POIAP01	Pag. 3 a 3
	PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (LEGGE 241/1990 e s.m.i.) E DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO (D. LGS. 33/2013 e s.m.i.)	Revisione 00	Data 01/07/2021

I diritti di ricerca di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 241/1990, sono pari a €12,50 per ogni singola richiesta.

Le somme relative ai precedenti commi devono essere corrisposte mediante versamento sul c/c bancario intestato a Padania Acque S.p.A. presso

BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE
VIA MATTEOTTI, 20
CREMA 2601
IT 48 Q 05216 56840 000000005531

con causale: Nome e Cognome - rimborso estrazione di copie di atti e documenti.

Le copie della documentazione verranno rilasciate solo a fronte dell'esibizione della documentazione comprovante l'avvenuto versamento della somma dovuta a titolo di rimborso per i costi ed i diritti di ricerca per l'estrazione di copie di atti e documenti, richiesti a seguito di esercizio dei diritti di cui alla legge 241/1990 e s.m.i. ed al d.lgs.33/2013 e s.m.i. (copia bonifico bancario).

Articolo 2

Il presente Regolamento entra in vigore dal 2 luglio 2021, data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Padania S.p.A.-